

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUZZI, RAMPA, PATRINI, PERDONÀ

Presentata il 16 luglio 1960

Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, fu effettuata « mantenendo fermi il grado o, in mancanza, la qualifica nonché la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione del servizio » secondo il disposto del n. 5 dell'articolo 25 del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Le sperequazioni che ne derivarono fra insegnanti aventi la stessa anzianità di servizio utile alla progressione della carriera, furono notevoli e alcune anche assurde come quella verificatasi tra gli insegnanti con iscrizione al grado VIII collocati a riposo negli anni 1952, 1953, 1954, 1955 e quelli iscritti al grado IX e collocati a riposo negli anni precedenti.

Infatti i primi ebbero un trattamento di quiescenza inferiore ai secondi per la semplice circostanza che avevano ottenuto per effetto della legge 23 aprile 1952, n. 526 il passaggio al grado superiore.

Con l'approvazione della legge 8 agosto 1957, n. 751 la sperequazione venne attenuata, ma il problema non ebbe quella soluzione integrale che meritava di avere.

Le conseguenze che derivarono al personale direttivo e ispettivo per la interpretazione

data al n. 5 del citato articolo, risultarono ancor più gravi perché molti di loro ebbero il collocamento a riposo con iscrizione a gradi diversi e per alcuni direttori didattici anche al grado X.

Per attenuare il disagio si fece ricorso all'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ma la soluzione, anche se apportò un beneficio economico, lasciò mortificata una categoria perché la riliquidazione della pensione per il suddetto articolo 17 avvenne non tenendo presente la qualifica di dirigente, ma quella di insegnante.

Questa diversità di trattamento non è dovuta solo alla mancanza di una norma che preveda l'adeguamento automatico del trattamento di quiescenza quando si stabiliscono miglioramenti economici o di carriera a favore del personale in servizio, ma da una errata applicazione proprio del citato articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. La recente decisione n. 15714 presa in sede giurisdizionale dalla II Sezione della Corte dei conti ne dà ampia conferma.

Su ricorso avverso il decreto 11 aprile 1957, n. 152964, del Ministro della pubblica istruzione con il quale venne riliquidata all'ex insegnante elementare signora Casali Angela, collocata a riposo dal 1° ottobre

1949, la pensione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 11 luglio 1956, n. 734, la II Sezione ha preso una decisione con la quale si riconferma la validità dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, si chiarisce l'interpretazione che deve darsi al n. 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 e viene stabilito quale trattamento economico deve considerarsi per il calcolo della pensione.

Infatti, sempre secondo la Corte dei conti, « l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 richiama l'osservanza delle norme e dei criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221.

Ma il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha stabilito per i dipendenti statali una progressione di stipendi con coefficienti indicati nell'allegata tabella, e, nell'attuazione di norme di adeguamento delle pensioni quali sono quelle fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 20 nel 1956, si debbono rispettare i criteri generali che regolavano la riliquidazione disposta con la legge n. 221 del 1949 e perciò si debbono far beneficiare del sopravvenuto miglioramento del trattamento economico, vigente dal 1° luglio 1956, anche coloro che sono stati in precedenza collocati a riposo.

Nella specie non si tratta di ricostruzione di carriera, ma di assimilazione della posizione economica degli insegnanti elementari già cessati dal servizio a quella prevista dalle nuove norme introdotte col decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1956, che hanno sostituito ai precedenti criteri di inquadramento, altri criteri correlativi basati principalmente sull'anzianità di servizio.

Pertanto, ai fini della riliquidazione in esame, appare evidente che in luogo della progressione prevista dall'articolo 14 della legge n. 221 del 1949 si debba tener presente la progressione nei coefficienti della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1956, la quale prevede i coefficienti 271 e 325 rispettivamente per gli insegnanti elementari dopo 15 e 26 anni di servizio ».

La riliquidazione delle pensioni non solo agli insegnanti, ma anche — a nostro avviso — ai direttori e agli ispettori doveva pertanto essere disposta in modo diverso, in quanto la posizione giuridica per il suddetto personale andava riferita alla qualifica rivestita e non al grado.

Il primo articolo della presente legge mira a rendere applicabile il suddetto principio a tutto il personale della scuola elementare collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1956, confortati come siamo nella nostra interpretazione dalla autorevole decisione della Corte dei conti, decisione, peraltro, che non potrebbe, di per sé, essere applicata per i casi simili a quello che ha dato occasione al pronunciamento non essendo tutti gli interessati in condizione di ricorrere per avvenuta prescrizione di termini.

L'atto di giustizia che si renderà possibile con l'approvazione del suddetto articolo risulterebbe incompleto se non venisse approvato anche il secondo.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, ha stabilito che : « I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 ».

L'esclusione da tale beneficio del personale collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1956, va ricercata più in un motivo di onere che in una questione di principio.

Ciò è sufficientemente dimostrato dai provvedimenti analoghi presi a favore di altre categorie (esempio, sottufficiali) quando per essi sono stati predisposti, con atti legislativi, revisioni di carriera.

È evidente che per il personale della scuola più che per altre categorie di impiegati statali, a parità di anzianità deve sussistere parità di trattamento di quiescenza indipendentemente dalla data di collocamento a riposo e ciò perché non è ammissibile che per una stessa funzione, con uguali responsabilità sia all'inizio che al momento della cessazione dal servizio, si debbano avere liquidazioni diverse di trattamento di quiescenza.

L'approvazione dell'articolo 26 della legge n. 165 del 1958 ha voluto significare questo e, pertanto, è doveroso estendere l'applicazione della norma anche al personale della scuola di ogni ordine e grado collocato a riposo.

L'approvazione della presente proposta di legge nel suo insieme appare quanto mai necessaria e per questo confidiamo che essa incontri il favore del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, direttivo ed ispettivo della scuola elementare statale, cessato dal servizio in data anteriore al 1° luglio 1956, si effettua, per il periodo che va dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957, osservando, indipendentemente dal grado con cui fu collocato a riposo, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni, nonché, per gli aventi titolo, l'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e considerando come progressione di carriera, quella determinata dai coefficienti della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 2.

Le norme di cui al 2° comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si applicano con la stessa decorrenza anche al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole elementari, secondarie, artistiche statali, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nei capitoli n. 388 e n. 585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961.